

collegamenti telematici definiti con apposite convenzioni con i responsabili delle strutture interessate.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e per la prevenzione e repressione delle attività terroristiche o di agevolazione del terrorismo condotte con i mezzi informatici, gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti all'organo di cui al comma 1 possono svolgere le attività di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, e quelle di cui all'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, anche a richiesta o in collaborazione con gli organi di polizia giudiziaria ivi indicati ».

All'articolo 8:

al comma 1, le parole: « approvato con » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al »;

al comma 4, dopo le parole: « nulla osta » sono inserite le seguenti: « disposta ai sensi dell'articolo 163, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 112 del 1998, come modificato dal comma 3 del presente articolo, »;

al comma 5, capoverso « ART. 2-bis », dopo le parole: « fornisce istruzioni » sono inserite le seguenti: « in qualsiasi forma, anche anonima, o per via telematica ».

All'articolo 9, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il Ministro dell'interno, per gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica, può altresì disporre che l'attività di volo che ha luogo, origine o destinazione nel territorio dello Stato, da parte di chi sia già in possesso di titoli abilitanti all'esercizio dell'attività di volo rilasciati da organismi esteri o internazionali riconosciuti dall'or-

dinamento nazionale, sia subordinata al rilascio di nulla osta da parte del questore del luogo in cui l'attività stessa è svolta in via prevalente o ha origine o destinazione ».

Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

« ART. 9-bis. — (*Prevenzione antiterroristica negli aeroporti*) — 1. Anche allo scopo di completare i necessari interventi per la sicurezza ai fini della prevenzione antiterroristica negli aeroporti, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato ad utilizzare un importo pari a 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 per far fronte a spese di investimento. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, come rideterminata dalla Tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ferme restando le risorse finalizzate alla continuità territoriale relative a Sicilia e Sardegna. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, gli interventi da finanziare a valere sulle medesime risorse ».

All'articolo 10:

al comma 1, capoverso 2-bis, le parole: « il prelievo di materiale biologico dal cavo orale » sono sostituite dalle seguenti: « il prelievo di capelli o saliva »;

al comma 2, dopo le parole: « o di un interprete » sono aggiunte le seguenti: « , ed in tal caso con facoltà per il soggetto di chiedere di avvisare un familiare o un convivente »;

al comma 4, nella rubrica dell'articolo 497-bis ivi richiamato, le parole: « Uso, detenzione » sono sostituite dalla seguente: « Possesso »;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, è sostituito dal seguente:

"Il contravventore è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro".

4-ter. Al comma 3 dell'articolo 354 del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se gli accertamenti comportano il prelievo di materiale biologico, si osservano le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 349".

4-quater. Le disposizioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 349 del codice di procedura penale si osservano anche per le procedure di identificazione di cui all'articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191 ».

All'articolo 15:

al comma 1:

al capoverso « 270-quater », le parole: « 270-quater » sono sostituite dalle seguenti: « ART. 270-quater » e le parole: « atti di violenza con finalità di terrorismo » sono sostituite dalle seguenti: « atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo »;

al capoverso « 270-quinquies », le parole: « 270-quinquies » sono sostituite dalle seguenti: « ART. 270-quinquies » e le parole: « atti di violenza con finalità di terrorismo » sono sostituite dalle seguenti: « atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo »;

dopo il capoverso 270-quinquies è aggiunto il seguente:

« ART. 270-sexies. — (Condotte con finalità di terrorismo). — 1. Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono

arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia »;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. All'articolo 414 del codice penale, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

"Fuori dei casi di cui all'articolo 302, se l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità la pena è aumentata della metà" ».

L'articolo 16 è soppresso.

All'articolo 17:

al comma 4, lettera b), capoverso 4, l'ultimo periodo è soppresso;

al comma 5, alinea, le parole: « del regio decreto » sono sostituite dalle seguenti: « dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto »;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 4 e 5, il personale in quiescenza non può in nessun caso essere considerato quale richiamato in servizio »;

al comma 6, dopo le parole: « commi 1, 2 e 3 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo ».

All'articolo 18:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il Ministro dell'interno, ai fini di cui al comma 1, stabilisce con proprio decreto le condizioni e le modalità per l'affidamento dei servizi predetti, nonché i requisiti dei soggetti concessionari, con particolare riferimento all'addestramento del personale impiegato, alla disponibilità di idonei mezzi di protezione individuale per il personale stesso, al documentato e puntuale rispetto di ogni disposizione di legge o regolamento in materia, incluse le caratteristiche funzionali delle attrezzature tecniche di rilevazione eventualmente adoperate, così da assicurare la contemporanea realizzazione delle esigenze di sicurezza e di quelle del rispetto della dignità della persona »;

il comma 3 è soppresso;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Per interventi a carico dello Stato per favorire l'attuazione del presente articolo è istituito un fondo pari a 1.500.000 euro a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Dopo l'articolo 18 sono inseriti i seguenti:

« ART. 18-bis. — (Impiego della forza pubblica). — 1. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge 26 marzo 2001, n. 128, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "In

casi eccezionali di necessità e urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152".

ART. 18-ter. — (Misure per la sicurezza dei XX Giochi olimpici invernali). — 1. Al fine di implementare le misure di sicurezza dei siti olimpici in occasione dei XX Giochi olimpici invernali Torino 2006, il Ministero dell'interno dispone l'adozione da parte del Comitato organizzatore dei Giochi stessi di idonee attrezzature di sicurezza attiva e passiva, atte a prevenire turbamenti e atti contro la pubblica incolumità e ne garantisce l'impiego attraverso le forze dell'ordine. Le attrezzature stesse saranno acquisite dal Comitato sulla base delle prescrizioni del Ministero.

2. Al fine di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 9,8 milioni di euro per l'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero ».

(A.C. 6045 – Sezione 4)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

(Colloqui a fini investigativi per il contrasto del terrorismo).

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. (Coordinamento delle indagini sui reati di terrorismo) — 1. All'articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: « associazioni previste dallo stesso articolo, » sono aggiunte le seguenti: « per i delitti di cui agli artt. 270 bis, 270 ter, 270 quater, 270 quinquies

del codice penale, per quelli aggravati dalla finalità di terrorismo,». 2. Il comma 3-*quater* dell'articolo 51 del codice di procedura penale è abrogato.

3. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, le parole: « commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, ovvero » sono soppresse.

4. All'articolo 16-*nonies*, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, le parole: « per un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale o » sono soppresse.

5. All'articolo 76-*bis*, comma 4, primo periodo, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo le parole: « criminalità organizzata » sono aggiunte le seguenti: « e al terrorismo ».

6. All'articolo 76-*bis*, comma 4, terzo periodo, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono aggiunte, in fine, le parole: « di cui uno destinato al coordinamento delle indagini relative al terrorismo ».

01. 01. Kessler, Finocchiaro, Bonito, Lucidi, Buemi.

Sopprimerlo.

1. 1. Sgobio, Diliberto, Armando Cossutta, Bellillo, Maura Cossutta, Galante, Pistone, Vertone.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 1-bis con il seguente: « 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti agli organismi investigativi della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri specializzati nell'attività di contrasto al terrorismo e all'eversione nonché agli ufficiali della Guardia di Finanza competenti nelle attività di contrasto al finanziamento del terrorismo limitatamente agli aspetti ad esse connessi. Essi sono designati, secondo l'apparte-

nenza del personale di polizia giudiziaria, dal Capo della Polizia o dal Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di Finanza. »

1. 4. Lucidi, Minniti, Kessler, Finocchiaro, Buemi.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 1-bis con il seguente: « 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli ufficiali di polizia giudiziaria che prestino servizio presso gli uffici centrali della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza che svolgono istituzionalmente attività investigativa per il contrasto dell'eversione e del terrorismo, ovvero presso gli organismi interforze costituiti per il medesimo scopo ».

1. 15. Sinisi, Finocchiaro, Boato, Buemi, Mascia, Pisapia, Cento, Bressa.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, sostituire le parole: almeno provinciale degli uffici o reparti con la seguente: centrale.

1. 2. Sgobio, Diliberto, Armando Cossutta, Bellillo, Maura Cossutta, Galante, Pistone, Vertone.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, dopo le parole: o dagli internati aggiungere le seguenti: , comunque assistiti dal difensore di ufficio o di fiducia dagli stessi nominati,

1. 3. Sgobio, Diliberto, Armando Cossutta, Bellillo, Maura Cossutta, Galante, Pistone.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis (Coordinamento delle indagini nei reati di terrorismo). — 1. Presso la Procura generale presso la Corte di Cassazione è istituita una apposita sezione

competente per il coordinamento delle indagini in materia di terrorismo ed eversione.

2. La sezione di cui al comma 1 è diretta dal Procuratore generale ovvero dal Procuratore generale aggiunto se delegato. Il Procuratore generale determina la composizione della Sezione e le modalità di assegnazione dei singoli procedimenti.

3. Spettano al Procuratore generale presso la Corte di Cassazione i poteri di direttiva per il coordinamento delle indagini tra le diverse Procure della Repubblica.

4. In caso di violazione delle direttive impartite, ovvero in caso di inerzia nelle indagini, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione può avocare a sé il procedimento ovvero delegare la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

1. 01. Sinisi, Fistarol, Fanfani, Bressa, Buemi.

ART. 2.

(Permessi di soggiorno a fini investigativi).

Sopprimerlo.

***2. 1.** Cento, Zanella, Boato.

Sopprimerlo.

***2. 50.** Mascia, Pisapia.

Al comma 1, sopprimere le parole: o di eversione dell'ordine democratico,

2. 51. Mascia, Pisapia, Boato.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno possono essere rilasciati dal questore anche in favore di coloro che convivono stabilmente con lo straniero di cui al comma 1.

2. 2. Bressa, Finocchiaro, Boato, Buemi, Mascia, Pisapia, Cento, Sinisi, Fanfani, Fistarol.

ART. 3.

(Norme in materia di espulsioni degli stranieri per motivi di prevenzione del terrorismo).

Sopprimerlo.

***3. 1.** Sgobio, Diliberto, Armando Cossutta, Bellillo, Maura Cossutta, Galante, Pistone, Vertone.

Sopprimerlo.

***3. 22.** Pisapia, Mascia.

Sopprimerlo.

***3. 29.** Cento, Boato, Zanella.

Sopprimerlo.

***3. 50.** Grandi, Pettinari, Buemi.

Sopprimere il comma 1.

3. 2. Sgobio, Diliberto, Armando Cossutta, Bellillo, Maura Cossutta, Galante, Pistone, Vertone.

Al comma 1, sopprimere le parole: o, su sua delega, il prefetto.

3. 11. Finocchiaro, Bonito, Mascia, Pisapia, Soda, Bielli, Buemi, Lucidi, Leoni, Boato, Fanfani, Sinisi, Kessler, Siniscalchi, Carboni, Magnolfi, Grillini, Bressa, Moroni, Coluccini.

Al comma 1, sostituire le parole da: o su sua delega fino a: agevolare con le seguenti: può disporre l'espulsione dello straniero appartenente ad una delle categorie di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, o nei cui confronti vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato agevoli.

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

- 3. 14.** Finocchiaro, Bonito, Mascia, Lucidi, Leoni, Boato, Fanfani, Sinisi, Kessler, Siniscalchi, Carboni, Magnolfi, Grillini, Bressa, Moroni, Coluccini, Mascia, Pisapia, Soda, Bielli, Buemi.

Al comma 1, sostituire le parole: o, su sua delega, il prefetto può disporre con le seguenti: può disporre, incaricandone per l'esecuzione il prefetto territorialmente competente,

- 3. 12.** Finocchiaro, Bonito, Mascia, Pisapia, Soda, Bielli, Buemi, Lucidi, Leoni, Boato, Fanfani, Sinisi, Kessler, Siniscalchi, Carboni, Magnolfi, Grillini, Bressa, Moroni, Coluccini.

Al comma 1, sopprimere le parole da: , o nei cui confronti fino alla fine del comma.

- 3. 13.** Finocchiaro, Kessler, Bonito, Mascia, Pisapia, Soda, Bielli, Buemi, Lucidi, Leoni, Boato, Fanfani, Sinisi, Siniscalchi, Carboni, Magnolfi, Grillini, Bressa, Moroni, Coluccini.

Al comma 1, sostituire le parole da: fondati motivi fino a: qualsiasi modo agevolare con le seguenti: gravi indizi che inducano a ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato apporti un consapevole e volontario contributo a.

- *3. 3.** Sgobio, Diliberto, Armando Cossutta, Bellillo, Maura Cossutta, Galante, Pistone, Vertone.

Al comma 1, sostituire le parole da: fondati motivi fino a: qualsiasi modo agevolare con le seguenti: gravi indizi che inducano a ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato apporti un consapevole e volontario contributo a.

- *3. 60.** Cento, Boato, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: possa in qualsiasi modo agevolare con le seguenti: agevoli consapevolmente.

- 3. 25.** Pisapia, Mascia, Boato.

Al comma 1, sostituire le parole: possa in qualsiasi modo agevolare con la seguente: agevoli.

- 3. 24.** Pisapia, Mascia, Boato.

Al comma 1, sopprimere le parole: in qualsiasi modo.

- 3. 23.** Pisapia, Mascia, Boato.

Sopprimere il comma 2.

- 3. 4.** Sgobio, Diliberto, Armando Cossutta, Bellillo, Maura Cossutta, Galante, Pistone, Vertone.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'espulsione di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 5-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

- *3. 5.** Sgobio, Diliberto, Armando Cossutta, Bellillo, Maura Cossutta, Galante, Pistone, Vertone.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'espulsione di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 5-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

- *3. 31.** Cento, Boato, Zanella.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: , anche in deroga fino alla fine del comma con le seguenti: . Si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5-bis dell'articolo 13 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

- 3. 30.** Pecorella.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: anche in deroga alle con le seguenti: ferme restando le.

3. 15. Finocchiaro, Bonito, Soda, Bielli, Buemi, Lucidi, Leoni, Boato, Fanfani, Sinisi, Kessler, Siniscalchi, Carboni, Magnolfi, Grillini, Bressa, Moroni, Coluccini, Mascia, Pisapia.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il provvedimento di espulsione rimane sospeso in pendenza di impugnativa giurisdizionale qualora la persona espulsa domandi di comparire davanti al giudice fino al completamento del giudizio stesso nella sua prima fase.

3. 16. Finocchiaro, Bonito, Soda, Bielli, Buemi, Lucidi, Leoni, Boato, Fanfani, Sinisi, Kessler, Siniscalchi, Carboni, Magnolfi, Grillini, Bressa, Moroni, Coluccini, Mascia, Pisapia.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: tribunale amministrativo competente per territorio con le seguenti: giudice del riesame ai sensi dell'articolo 309 del codice di procedura penale.

Conseguentemente, sopprimere il comma 4-bis.

3. 19. Finocchiaro, Bonito, Soda, Bielli, Buemi, Lucidi, Leoni, Boato, Fanfani, Sinisi, Kessler, Siniscalchi, Carboni, Magnolfi, Grillini, Bressa, Moroni, Coluccini, Mascia, Pisapia.

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

***3. 6.** Sgobio, Diliberto, Armando Cossutta, Bellillo, Maura Cossutta, Galante, Pistone, Vertone.

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

***3. 18.** Finocchiaro, Bonito, Soda, Bielli, Buemi, Lucidi, Leoni, Fanfani, Sinisi, Kessler, Siniscalchi, Carboni, Magnolfi, Grillini, Bressa, Moroni, Coluccini, Mascia, Pisapia.

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

***3. 32.** Boato, Cento, Zanella.

Sopprimere il comma 4-bis.

****3. 7.** Sgobio, Diliberto, Armando Cossutta, Bellillo, Maura Cossutta, Galante, Pistone, Vertone.

Sopprimere il comma 4-bis.

****3. 17.** Finocchiaro, Bonito, Soda, Bielli, Buemi, Lucidi, Leoni, Fanfani, Sinisi, Kessler, Siniscalchi, Carboni, Magnolfi, Grillini, Bressa, Moroni, Coluccini, Mascia, Pisapia.

Sopprimere il comma 4-bis.

****3. 33.** Boato, Cento, Zanella.

Sopprimere il comma 5.

3. 28. Pisapia, Mascia, Boato.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: , il procedimento è sospeso fino a: superiore a due anni.

3. 10. Finocchiaro, Bonito, Soda, Bielli, Buemi, Lucidi, Leoni, Boato, Fanfani, Sinisi, Kessler, Siniscalchi, Carboni, Magnolfi, Grillini, Bressa, Moroni, Coluccini.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: due anni fino a: fissare un

termine con le seguenti: due mesi, il tribunale amministrativo può fissare un termine, non superiore a due mesi,

***3. 8.** Sgobio, Diliberto, Armando Cossutta, Bellillo, Maura Cossutta, Galante, Pistone, Vertone.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: due anni fino a: fissare un termine con le seguenti: due mesi, il tribunale amministrativo può fissare un termine, non superiore a due mesi,

***3. 34.** Cento, Boato, Zanella.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. I provvedimenti di espulsione adottati dal Ministro dell'interno direttamente ovvero con lo strumento della delega al prefetto, ai sensi del presente articolo, sono comunicati al Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato.

3. 20. Finocchiaro, Bonito, Soda, Bielli, Buemi, Lucidi, Leoni, Boato, Fanfani, Sinisi, Kessler, Siniscalchi, Carboni, Magnolfi, Grillini, Bressa, Moroni, Coluccini, Mascia, Pisapia.

Sopprimere il comma 7.

3. 21. Finocchiaro, Bonito, Soda, Bielli, Buemi, Lucidi, Leoni, Boato, Kessler, Siniscalchi, Carboni, Magnolfi, Grillini, Moroni, Coluccini, Cento.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. L'efficacia del comma 3-sexies dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sospesa fino al 31 dicembre 2007.

3. 9. Finocchiaro, Bonito, Soda, Bielli, Buemi, Lucidi, Fanfani, Sinisi, Kessler, Siniscalchi, Carboni, Magnolfi, Grillini, Bressa, Moroni, Coluccini, Mascia, Pisapia.

ART. 4.

(Nuove norme per il potenziamento dell'attività informativa).

Sopprimerlo.

4. 50. Kessler, Buemi.

Al comma 1, dopo la parola: quando aggiungere le seguenti: sussistano elementi fondati perché.

4. 5. Finocchiaro, Boato, Mascia, Buemi.

Al comma 1, sopprimere le parole: o di eversione dell'ordinamento costituzionale.

4. 7. Pisapia, Mascia, Boato.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: generale presso la corte di appello con le seguenti: della Repubblica presso il tribunale del capoluogo.

4. 6. Kessler, Finocchiaro, Lucidi, Bonito, Pisapia, Mascia, Buemi.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: in quanto compatibili.

4. 3. Kessler, Finocchiaro, Lucidi, Bonito, Pisapia, Mascia, Sinisi, Buemi, Detomas.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Qualora nel corso delle attività di cui al comma 1 emergano elementi utili per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, gli organismi procedenti informano immediatamente il Ministro dell'interno.

4. 8. Fanfani, Finocchiaro, Boato, Buemi, Mascia, Pisapia, Cento, Sinisi, Bressa, Fistarol, Pistone.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di compiere una reale opera di contrasto del fenomeno terroristico internazionale e garantire una efficace prevenzione dello stesso, sono aumentate le risorse destinate all'attività di ricerca informativa, investigativa e di monitoraggio svolta dagli apparati informativi (*intelligence*), istituiti ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801. Al relativo onere, stimato in complessivi 10.000.000 di euro per gli anni 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2005 e 2006, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi alla Presidenza del consiglio, al Ministero dell'interno ed al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. 1. Sgobio, Diliberto, Armando Cossutta, Bellillo, Maura Cossutta, Galante, Pistone, Vertone.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. — (*Nuove norme per il potenziamento dei compiti del Comitato per la sicurezza finanziaria*) — 1. All'articolo 1 del decreto-legge 12 ottobre 2001, n.369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n.431, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Al fine di rafforzare la lotta al finanziamento del terrorismo, il Comitato provvede a verificare la congruità della normativa vigente per la prevenzione e il contrasto delle operazioni speculative messe in atto anche da gruppi terroristici internazionali, attraverso azioni di monitoraggio e tracciabilità dei movimenti ban-

cari internazionali, promuovendo altresì le eventuali iniziative legislative ed amministrative necessarie. »

b) al comma 4:

1) dopo le parole: « al fine di » sono aggiunte le seguenti: « intensificare la cooperazione tra le competenti autorità nazionali operanti presso gli altri Stati e le istituzioni finanziarie del settore privato per favorire un migliore scambio di informazioni sul finanziamento del terrorismo, nonché per »

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini del presente comma il Comitato provvede altresì a verificare lo stato di recepimento delle raccomandazioni e delle indicazioni espresse dalle principali organizzazioni internazionali in merito alla introduzione nel nostro ordinamento di disposizioni volte ad eliminare la concorrenza fiscale dannosa tra gli Stati e, conseguentemente, eliminare il presupposto per la costituzione di regimi fiscali preferenziali e a promuovere le iniziative legislative ed amministrative necessarie. »

4. 01. Cento, Zanella, Sgobio.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. — (*Misure finanziarie*) — 1. All'articolo 1, comma 6, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: « per interessi sui titoli di Stato » sono inserite le seguenti: « per la difesa, la sicurezza e la lotta al terrorismo. »

4. 02. Minniti, Sinisi, Lucidi, Finocchiaro, Boato, Buemi, Fanfani, Bielli.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. — (*Semplificazione delle procedure*) — 1. Il Ministro dell'interno può esercitare la facoltà di cui all'articolo 118 del codice di procedura penale, anche a mezzo di funzionari dei servizi informativi e di sicurezza di cui agli articoli 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, appositamente delegati, quando si tratta di infor-

mazioni o atti ritenuti indispensabili per la prevenzione di attività terroristiche o di eversione dell'ordinamento costituzionale.

4. 03. Minniti, Lucidi, Buemi.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis — (*Semplificazione delle procedure*) — 1. Il Ministro dell'interno può delegare ai direttori dei servizi informativi e di sicurezza di cui agli articoli 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, le facoltà di cui all'articolo 1-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, per l'accesso, anche in via telematica, ai dati necessari all'espletamento dei compiti informativi e di sicurezza concernenti la prevenzione di attività terroristiche o di eversione dell'ordinamento costituzionale.

4. 04. Minniti, Lucidi, Buemi.

ART. 5.

(*Unità antiterrorismo*).

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. In attesa della costituzione di un ufficio di coordinamento delle indagini antiterrorismo, nel caso previsto al comma 1, il Ministro dell'interno, all'atto di costituzione delle unità indicate, indica l'ufficio centrale di coordinamento operativo a cui esse fanno riferimento.

5. 1. Lucidi, Minniti, Finocchiaro, Mascia, Fanfani, Pisapia, Sinfisi, Bressa, Buemi, Soda, Leoni, Marone. Boato, Bielli.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. — 1. Il collocamento a riposo del personale appartenente ai ruoli dei commissari e dirigenti della Polizia di Stato è regolato dalle norme generali in vigore per i funzionari civili delle amministrazioni dello Stato, ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Re-

ubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive integrazioni e modificazioni. Sono abrogati gli articoli 13 e 27 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.

2. Il personale già collocato a riposo per l'anticipo del limite di età disposto dagli articoli abrogati dal comma 1 può chiedere, entro il compimento del sessantacinquesimo anno di età, la riammissione in servizio. La riammissione in servizio rende indisponibile un posto vacante nell'organico della qualifica rivestita dal funzionario riammesso, fino alla data del nuovo collocamento a riposo.

3. Il trattamento pensionistico in godimento cessa con la riammissione in servizio. All'atto del nuovo collocamento a riposo, il trattamento pensionistico è ricalcolato tenendo conto del periodo di servizio reso ai sensi del presente articolo. Se il periodo di servizio prestato dopo la riassunzione è superiore ai due anni, l'indennità di buonuscita è riliquidata, sulla base dell'ultimo stipendio percepito, per l'intero servizio, previa detrazione dell'importo già erogato, maggiorato degli interessi della misura del tasso legale. Se il nuovo periodo di servizio è inferiore al biennio, per tale periodo viene liquidato un supplemento di indennità di buonuscita sulla base del nuovo stipendio percepito.

4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2 e 3, stimato in 5 milioni di euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle necessarie misure, da assumersi anche ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater) della medesima legge, qualora la relativa spesa per effetto delle istanze di riammissione in servizio dovesse risultare superiore alla previsione annua ivi indicata.

5. 01. Pisapia, Mascia, Boato.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. — 1. Il Ministro della difesa può autorizzare, entro il limite di spesa di 5.300.000 euro a decorrere dall'anno 2005, la permanenza o la riammissione in servizio di 500 carabinieri che abbiano prestato servizio nell'Arma senza demerito in qualità di carabinieri, anche se congedati nell'anno 2005.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5.300.000 euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 96, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

5. 02. Lettieri, Molinari, Buemi.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. (Ripianamento dell'organico del personale destinato all'attività informativa) — 1. Gli organismi di informazioni e sicurezza sono autorizzati ad attuare il ripianamento organico del personale secondo le dotazioni normativamente previste.

2. A tal fine gli organismi di cui al comma 1 sono autorizzati ad avviare anche procedure di reclutamento diretto di personale per il reperimento di risorse umane in possesso di elevata qualificazione professionale e comprovata specializzazione, con particolare riguardo ai settori tecnico, informatico e linguistico, non rinvenibili in altre amministrazioni dello Stato.

5. 03. Minniti, Finocchiaro, Boato, Kesler, Bonito, Lucidi, Buemi.

ART. 6.

(Nuove norme sui dati del traffico telefonico e telematico).

Sopprimerlo.

6. 5. Sgobio, Diliberto, Armando Cossutta, Bellillo, Maura Cossutta, Galante, Pistone, Vertone.

Sopprimere il comma 1.

***6. 1.** Folena, Pisapia, Mascia.

Sopprimere il comma 1.

***6. 6.** Sgobio, Diliberto, Armando Cossutta, Bellillo, Maura Cossutta, Galante, Pistone, Vertone.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: che prescrivono con le seguenti: nella parte in cui prescrivono.

****6. 7.** Sgobio, Diliberto, Armando Cossutta, Bellillo, Maura Cossutta, Galante, Pistone, Vertone.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: che prescrivono con le seguenti: nella parte in cui prescrivono.

****6. 10.** Cento, Boato, Zanella, Bonito, Bressa, Buemi, Fanfani, Finocchiaro, Mascia, Pisapia, Sinisi.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: contenuti delle comunicazioni aggiungere le seguenti: , che vanno cancellati,

Conseguentemente, al comma 3, lettera d), dopo le parole: contenuti delle comunicazioni aggiungere le seguenti: , che vanno cancellati,

6. 13. Finocchiaro, Lucidi, Bonito, Buemi.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: per le finalità del presente decreto con le seguenti: per le finalità di cui al comma 2 del medesimo articolo 132.

***6. 8.** Sgobio, Diliberto, Armando Cossutta, Bellillo, Maura Cossutta, Galante, Pistone, Vertone.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: per le finalità del presente decreto con le seguenti: per le finalità di cui al comma 2 del medesimo articolo 132.

***6. 11.** Cento, Boato, Zanella, Bonito, Bressa, Buemi, Finocchiaro, Mascia, Pisapia.

Al comma 3, sopprimere le lettere b) e d).

6. 9. Sgobio, Diliberto, Armando Cossutta, Bellillo, Maura Cossutta, Galante, Pistone, Vertone.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

6. 2. Folena, Pisapia, Mascia.

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

6. 3. Folena, Pisapia, Mascia.

Al comma 3, sopprimere la lettera e).

6. 4. Folena, Pisapia, Mascia.

Al comma 4, sostituire le parole: sentito il Garante con le seguenti: d'intesa con il Garante

6. 14. Pisapia, Mascia, Boato.

ART. 7.

(Integrazione della disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia e internet).

Sopprimerlo.

***7. 1.** Folena, Pisapia, Mascia.

Sopprimerlo.

***7. 4.** Boato, Cento, Zanella.

Sopprimere il comma 4.

7. 2. Folena, Pisapia, Mascia.

Al comma 4, sopprimere le parole da: , anche in deroga fino alla fine del comma.

***7. 3.** Sgobio, Diliberto, Armando Cossutta, Bellillo, Maura Cossutta, Galante, Pistone, Vertone.

Al comma 4, sopprimere le parole da: , anche in deroga fino alla fine del comma.

***7. 5.** Cento, Zanella.

ART. 8.

(Integrazione della disciplina amministrativa e delle attività concernenti l'uso di esplosivi).

Al comma 1, dopo la parola: limiti aggiungere la seguente: , modalità.

8. 1. Fanfani, Sinisi, Bressa, Fistarol, Finocchiaro, Lucidi, Boato, Buemi.

Al comma 1, dopo la parola: trasporto aggiungere la seguente: , detenzione.

8. 2. Fanfani, Sinisi, Bressa, Fistarol, Finocchiaro, Lucidi, Boato, Buemi.

Al comma 5, capoverso ART. 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 2. I testi, gli strumenti e ogni altra cosa utilizzata per la commissione del reato di cui al comma 1 sono confiscati e destinati, ove richiesti, ai reparti specializzati per la prevenzione e la repressione dei reati concernenti gli esplosivi delle Forze di polizia ».

8. 3. Fanfani, Sinisi, Bressa, Fistarol, Finocchiaro, Lucidi, Boato, Buemi.

ART. 9-bis.

(Prevenzione antiterroristica negli aeroporti).

Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.1. — *(Accertamenti tecnici invasivi a fine probatorio)* — 1. Dopo l'articolo 224 del codice di procedura penale, sono inseriti i seguenti:

ART. 224-bis. — *(Provvedimenti del giudice per il compimento di atti invasivi)*. — 1. Quando si procede per delitti puniti con la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni, determinata ai sensi dell'articolo 4, e, per mancanza di consenso dell'interessato, l'esecuzione della perizia richieda la privazione della libertà di alcuno per sottoporlo ad accertamenti invasivi del suo corpo, il giudice, purché risulti necessario al fine della decisione, dispone con ordinanza le necessarie operazioni con le modalità di cui al comma 2.

2. L'ordinanza contiene, a pena di nullità:

a) l'indicazione dell'accertamento e delle ragioni che lo rendono necessario ai fini della decisione;

b) l'indicazione del reato per il quale si procede;

c) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora stabiliti per il compimento dell'attività;

d) l'avviso della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia;

e) l'avviso che, in caso di mancata comparizione senza addurre legittimo impedimento, può disporsi l'accompagnamento coattivo a norma dell'articolo 224-quater;

f) le disposizioni impartite dal giudice per la migliore conservazione dei materiali che debbano costituire oggetto di prelievo,

in modo che sia preservata l'integrità, ove possibile, anche successivamente all'esecuzione della perizia.

3. L'ordinanza è notificata alla persona che deve essere sottoposta all'accertamento e, nel caso sia sottoposta ad indagine o imputata, al suo difensore, almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'esecuzione delle operazioni.

4. Gli atti disposti a norma dei commi 1, 2 e 3 devono essere eseguiti a cura di personale qualificato e comunque sotto la vigilanza del perito, nel rispetto della dignità, e nei limiti del possibile, del pudore e della riservatezza di chi vi è sottoposto, nonché facendo in modo che la persona sia privata della sua libertà per il tempo strettamente necessario.

ART. 224-ter. — *(Divieto di compiere atti pericolosi per l'incolumità o la dignità personali)* — 1. Gli atti previsti dall'articolo 224-bis non possono essere eseguiti se, in considerazione delle circostanze del caso, possano mettere in pericolo la vita, la salute, l'incolumità della persona ovvero risultino lesivi della sua dignità o invasivi dell'intimo della psiche.

ART. 224-quater. — *(Accompagnamento coattivo)*. — 1. Qualora il soggetto invitato a presentarsi per essere sottoposto agli atti indicati dall'articolo 224-bis ometta di comparire senza addurre un legittimo impedimento, il giudice dispone che sia accompagnato coattivamente nel luogo stabilito e che vi sia trattenuto, anche contro la sua volontà, per il tempo strettamente necessario.

2. Dopo l'articolo 360 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

« ART. 360-bis. — *(Provvedimenti del pubblico ministero per il compimento di atti invasivi)*. — 1. Qualora si proceda per delitti puniti con la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni, determinata ai sensi dell'articolo 4, e gli accertamenti indicati dall'articolo 359 richiedano, per mancanza di consenso dell'interessato, la privazione della libertà personale di alcuno per sottoporlo ad

accertamenti invasivi del suo corpo, il pubblico ministero, purché risulti necessario ai fini della decisione, procede secondo le modalità previste dall'articolo 360 e con le seguenti modalità ovvero, ricorrendone i presupposti, fa richiesta di incidente probatorio.

2. L'esecuzione dell'atto è ordinata dal pubblico ministero con decreto motivato, che, a pena di nullità, contiene gli elementi indicati dall'articolo 224-bis, comma 2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 224-bis, commi 3 e 4, e dell'articolo 224-ter.

3. Qualora il soggetto invitato a presentarsi per essere sottoposto agli atti indicati al comma 1 ometta di comparire senza addurre un legittimo impedimento, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, verificata la sussistenza delle condizioni descritte al comma 1, dispone che sia accompagnato coattivamente nel luogo stabilito e che vi sia trattenuto, anche contro la sua volontà, per il tempo strettamente necessario ».

3. Dopo l'articolo 372 del codice penale, è inserito il seguente:

« ART. 372-bis. — (*Rifiuto di collaborare all'esecuzione di una perizia o di una consulenza tecnica*). — 1. Il soggetto che, a seguito dell'accompagnamento coattivo ordinato a norma degli articoli 224-quater e 360-bis del codice di procedura penale, illegittimamente rifiuta di collaborare all'esecuzione dell'atto è punito salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la pena della reclusione fino a quattro anni.

2. È esclusa la punibilità del soggetto che sia già sottoposto ad indagini o lo sia successivamente, nonché dei suoi prossimi congiunti ».

4. All'articolo 375 del codice penale, dopo la parola: « 372, » è inserita la seguente: « 372-bis, ».

5. All'articolo 384, comma 1, del codice penale, dopo la parola: « 372 » è inserita la seguente: « 372-bis ».

9-bis. 04. Kessler, Bonito, Finocchiaro, Lucidi, Buemi.

ART. 10.

(*Nuove norme sull'identificazione personale*).

Sopprimerlo.

10. 16. Pisapia, Mascia, Boato.

Sopprimere il comma 1.

***10. 2.** Sgobio, Diliberto, Armando Cossutta, Bellillo, Maura Cossutta, Galante, Pistone, Vertone.

Sopprimere il comma 1.

***10. 51.** Pisapia, Mascia, Boato.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'articolo 651 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 651 (*Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale*). — Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l'arresto da tre mesi a due anni e con l'ammenda fino a euro 5000 ».

10. 10. Cento, Zanella.

Al comma 1, sostituire il capoverso 2-bis, con il seguente:

« 2-bis. — Nei casi in cui ricorrano sufficienti indizi per ritenere la falsità delle dichiarazioni della persona richiesta sulla propria identità personale o dei documenti di identità da essa esibiti, o vi siano dubbi sulla sua identificazione o nei casi di assoluta necessità ai fini delle indagini, gli accertamenti di cui al comma 2 possono comportare il prelievo di materiale biologico dal cavo orale o di capelli. Ove manchi il consenso la polizia giudiziaria, con l'ausilio di adeguato personale sanitario, provvede al prelievo coattivo,

con le modalità meno invasive e attuate dal personale sanitario stesso, nel rispetto della dignità personale del soggetto, previa autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, del pubblico ministero. Prima di procedere al prelievo l'interessato è avvertito della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120 ».

10. 1. Pecorella, Ghedini.

Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo la parola: « coattivo » aggiungere le seguenti: « con l'assistenza di adeguato personale sanitario e ».

10. 18. Pisapia, Mascia, Boato.

Al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere le parole: « , oppure resa oralmente e confermata per iscritto, ».

10. 9. Boato, Cento, Zanella.

Al comma 1, capoverso 2-bis, sostituire le parole: « pubblico ministero » con la seguente: « giudice ».

10. 53. Pisapia, Mascia, Boato.

Sopprimere il comma 2.

***10. 4.** Sgobio, Diliberto, Armando Cossutta, Bellillo, Maura Cossutta, Galante, Pistone, Vertone.

Sopprimere il comma 2.

***10. 11.** Cento, Boato, Zanella.

Sopprimere il comma 2.

***10. 52.** Mascia, Pisapia, Giordano, Russo Spena, Mantovani, Titti de Simone, Follena, Valpiana, Deiana, Alfonso Gianni, Nardini, Provera.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 349 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Qualora sia assolutamente necessario per l'identificazione di persone sottoposte ad indagine per un delitto e manchi il consenso dell'interessato, la polizia giudiziaria, previa autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, del pubblico ministero, può procedere al prelievo coattivo di materiale biologico dal cavo orale. L'operazione deve avere luogo secondo il criterio della minima invasività, nel rispetto della dignità personale. Prima di procedere al prelievo l'interessato è avvertito della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120. I dati ottenuti dall'analisi del materiale biologico possono essere utilizzati esclusivamente al fine di identificare l'indagato ».

10. 23. Kessler, Bonito, Finocchiaro, Buemi.

Al comma 2, sopprimere le parole: « anche orale ».

10. 6. Sgobio, Diliberto, Armando Cossutta, Bellillo, Maura Cossutta, Galante, Pistone, Vertone.

Al comma 2, sostituire le parole: « anche orale al pubblico ministero » con le seguenti: « al pubblico ministero e al difensore d'ufficio o di fiducia nominato a seguito della contestazione del reato di cui all'articolo 651 del codice penale ».

***10. 5.** Sgobio, Diliberto, Armando Cossutta, Bellillo, Maura Cossutta, Galante, Pistone, Vertone.

Al comma 2, sostituire le parole: « anche orale al pubblico ministero » con le seguenti: « al pubblico ministero e al difensore d'ufficio o di fiducia nominato a seguito della contestazione del reato di cui all'articolo 651 del codice penale ».

***10. 13.** Cento, Boato, Zanella.

Al comma 2, sostituire le parole: « anche orale al pubblico ministero » con le seguenti: « al pubblico ministero e al difensore d'ufficio o di fiducia nominato a seguito della contestazione del reato di cui all'articolo 651 del codice penale ».

***10. 17.** Pisapia, Mascia.

Al comma 2, dopo le parole: « pubblico ministero » aggiungere le seguenti: « e, a richiesta dell'interessato, a un familiare o convivente e a un legale di fiducia, ovvero a un avvocato d'ufficio ».

10. 19. Pisapia, Mascia, Boato.

Al comma 2, sopprimere le parole: « di chiedere ».

10. 12. Cento, Boato, Zanella.

Al comma 2, aggiungere, in fine le parole: « e di essere assistito da un difensore ».

10. 14. Cento, Boato, Zanella.

Al comma 2, aggiungere, in fine le parole: « ed un difensore ».

10. 100. Kessler, Finocchiaro, Lucidi, Buemi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 349 del codice di procedura penale dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4-bis. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che procedono all'identificazione avvertono immediatamente la

persona accompagnata del diritto a dare notizia del trattenimento a una persona di sua fiducia e provvedono senza ritardo a consentirne l'effettuazione”.

10. 50. Grandi, Pettinari, Buemi.

Sopprimere il comma 4-bis.

****10. 8.** Sgobio, Diliberto, Armando Cossutta, Bellillo, Maura Cossutta, Galante, Pistone, Vertone.

Sopprimere il comma 4-bis.

****10. 15.** Cento, Zanella, Boato.

Sopprimere il comma 4-bis.

****10. 20.** Pisapia.

Sopprimere il comma 4-ter.

10. 7. Sgobio, Diliberto, Armando Cossutta, Bellillo, Maura Cossutta, Galante, Pistone, Vertone.

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

ART. 10-bis — (Banca centrale per la conservazione delle informazioni genetiche relative alle persone). — 1. È istituita presso l'Autorità garante per la tutela dei dati personali, di seguito denominata l'Autorità, di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e sotto la vigilanza della stessa, la Banca centrale per la conservazione delle informazioni genetiche relative alle persone.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Autorità raccoglie le informazioni relative al patrimonio genetico delle persone acquisite nel corso di indagini ovvero di giudizi penali e civili.

3. L'autorità giudiziaria è tenuta a trasmettere alla Banca centrale per la conservazione delle informazioni genetiche